

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate**

**Modifica del 25 ottobre 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010 e del 22 marzo 2011<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 9*

## **«Cauzione»**

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>Art. 1</b> | Principi   |
| <b>Art. 2</b> | Utilizzazione  |
| <b>Art. 3</b> | Accesso  |
| <b>Art. 4</b> | Procedura  |
| <b>Art. 5</b> | Sanzioni in caso di mancato deposito della cauazione |
| <b>Art. 6</b> | Gestione della cauazione                             |
| <b>Art. 7</b> | Foro giudiziario                                     |

<sup>1</sup> FF 2010 4713, 2011 3257

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.

25 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova